

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Invita il Sindaco ad illustrare il punto all'ordine del giorno.

Il Sindaco ricorda che il Comune di Botrugno ha già in vigore un regolamento TARI. Tuttavia a livello nazionale, è stata approvata la legge di riforma con l'abrogazione della IUC (imposta unica comunale) ed è rimasta in vigore la TARI, pertanto è necessario riordinare il regolamento.

La Commissione Comunale Statuto e Regolamenti lo ha già esaminato ed ha licenziato un Regolamento, composto da 43 articoli, più vicino alla realtà comunale.

Dà lettura dell'indice e commenta brevemente gli articoli più rilevanti. Precisa che l'ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) è un organismo nazionale e non è ancora riuscita a dettare regole unitarie per la determinazione delle tariffe. Pertanto l'approvazione del PEF è stata prorogata al 31.12.2020.

Gli articoli interessanti per i cittadini sono compresi tra il 22 e il 28. Trattano le possibili riduzioni della tassa, fatto salva l'obbligatorietà della dichiarazione.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il cons. G. Micocci, il quale evidenzia il breve lasso di tempo intercorso per l'approvazione del regolamento. Ieri la Commissione ha approvato alcune modifiche ma non si è potuto verificare se sono state inserite in quanto la copia aggiornata non è stata inviata al gruppo di minoranza, nonostante l'assicurazione in merito.

Si chiarisce che il mancato invio è stata una svista dell'ufficio ragioneria. Si consegna copia aggiornata e si verificano le variazioni apportate.

La cons. C. Vergari riconosce con piacere che finalmente le persone anziane ricoverate nella Casa di Riposo non debbano pagare la TARI. E' una modifica importante. Sono 5 anni che il gruppo di minoranza lo sta richiedendo e finalmente la proposta della minoranza è stata approvata.

Il Sindaco precisa che la proposta era già inserita nella proposta di regolamento.

Si apre quindi la discussione sulla produzione dei rifiuti speciali e sulla riduzione della relativa tassa per le attività commerciali interessate.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO, altresì, l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l'IMU e la TASI di cui alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e che in loro sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783;

RICHIAMATO l'art. 5 bis del decreto legge 124/2019, ai sensi del quale, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile, e che tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

RICHIAMATO l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni in legge 27/2020, che fissa al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, successivamente prorogato al 30 settembre 2020 con l'art. 106 – comma 3-bis del D.L. 34/2020 convertito in legge n. 77 del 17/07/2020;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine “per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

CONSIDERATO opportuno procedere all'approvazione di un nuovo regolamento per la disciplina e l'applicazione della TARI che tenga conto di importanti novità introdotte dal Legislatore Nazionale;

VISTO il nuovo Regolamento TARI allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del TUEL 267/2000, è stato acquisito il parere favorevole del revisore del conto;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa;

CON VOTI: favorevoli n. 7 e astenuti n. 3 (il gruppo motiva il voto per il breve lasso di tempo concesso per la lettura del regolamento) resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI costituito da n. 43 articoli che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;

3. di pubblicare copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della legge 27/12/2019 n. 160, inserendola nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 14 ottobre 2020;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere, DELIBERA Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Avv. Stefania Bello

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Vita Marzotta

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 12.10.2020 per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Botrugno, 12.10.2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maria Monteduro

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 14.10.2020,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazioni:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **12.10.2020** Al **27.10.2020** Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **29.09.2020**:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
 - Per compiuta pubblicazione - Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000;

Botrugno, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Vita Marzotta

COMUNE DI BOTRUGNO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELLA TARI

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____)

INDICE GENERALE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4 Soggetto attivo
- Art. 5 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 Soggetti passivi
- Art. 7 Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 8 Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10 Superficie degli immobili
- Art. 11 Piano Finanziario
- Art. 12 Determinazione della tariffa
- Art. 13 Articolazione della tariffa
- Art. 14 Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16 Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19 Scuole statali
- Art. 20 Tributo giornaliero
- Art. 21 Tributo provinciale
- Art. 22 Riduzioni, Agevolazioni, esenzioni
- Art. 23 Riduzioni per particolari condizioni d'uso
- Art. 24 Riduzioni alle utenze domestiche e non domestiche per il compostaggio domestico
- Art. 25 Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti assimilati delle utenze non domestiche
- Art. 26 Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali non assimilati e aree espositive e aree espositive commerciali
- Art. 27 Riduzioni per locali ed aree destinate ad attività formative e culturali
- Art. 28 Ulteriori riduzioni esenzioni e agevolazioni
- Art. 29 Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 30 Obbligo di dichiarazione
- Art. 31 Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 32 Poteri del Comune
- Art. 33 Accertamento
- Art. 34 Contenzioso
- Art. 35 Sanzioni
- Art. 36 Riscossione
- Art. 37 Interessi
- Art. 38 Rimborsi e compensazioni
- Art. 39 Importi minimi e arrotondamenti
- Art. 40 Funzionario responsabile
- Art. 41 Rinvio
- Art. 42 Trattamento dei dati personali
- Art. 43 Entrata in vigore

Allegati

Categorie di utenze non domestiche e Criteri di ripartizione costi e calcolo domestiche e non domestiche

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la TARI di cui all'art. 1, comma 639 della legge n. della Legge n. 147 del 27.12.2013, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente titolo attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il regolamento è conforme ai principi previsti nella Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 443 del 31 ottobre 2019. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, unitamente alle disposizioni regolamentari attinenti alla gestione delle entrate comunali dell'Ente comunale.

ART. 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento, sino alle eventuali differenti disposizioni da parte di AGER, ARO o simili.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, p a r c h i e a r e e cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

ART. 3

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate da altre disposizioni normative paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente,

la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 5

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, le aree non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione, le loro pertinenze (es. soffitte, solai, cantine, garage etc.) e gli altri locali di tipo non commerciale;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici e le aree utilizzate da enti, associazioni e comunità, nonché da attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e di servizi in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

- 4. UTENZE DOMESTICHE.** L'attivazione di pubblici servizi di erogazione ritenuti essenziali (es. idrica, elettrica) costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile a destinazione prettamente abitativa e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per gli immobili con destinazione diversa dalla precedente (box, depositi, ecc.) la suddetta presunzione opera in presenza dei pubblici servizi di erogazione.
- 5. UTENZE NON DOMESTICHE.** Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 6.** Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
- 7.** Sono inoltre soggette alla categoria 4 (Esposizioni, autosaloni, locali di deposito) di cui all'Allegato A le utenze non domestiche momentaneamente non attive, (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).
- 8.** Le utenze domestiche collegate a pubblici servizi di erogazione essenziali, relative ad immobili non utilizzati o tenuti a disposizione da residenti e non, sono considerate con tariffa riferita ad un solo componente il nucleo familiare, fermo restando la possibilità del Comune di effettuare in sede di accertamenti le opportune verifiche.
- 9.** La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

- 1.** La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2.** Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3.** In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune

e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, le associazioni non riconosciute, gli enti e le società d'impresa o commerciali la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci. Per i locali destinati ad attività ricettiva (es. affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività;

ART. 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, gestite da soggetti non commerciali senza scopo di lucro;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree scoperte su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

g) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione

originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

ART. 9

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al

pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento pari al 50%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio degli anni successivi a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed i FIR (formulari identificativo rifiuti).

ART. 10

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari prive di superfici catastali in atti e per quelle di tipo diverso la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella complessivamente calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 30 mq per colonnina di erogazione.

ART. 11
PIANO FINANZIARIO

1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario di cui all'articolo 1, comma 683 della legge n. 147/2013, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle disposizioni dettate dal DPR n. 158/1999 e dalle deliberazioni emanate dall'Autorità di Regolazione ARERA.

ART. 12
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il contribuente è esonerato dal tributo qualora l'importo dovuto sia inferiore a euro 12,00 per anno.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR N. 158/1999. Nelle more della revisione del su citato regolamento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è possibile prevedere fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA, ai sensi dell'art. 1, comma 527 della legge n. 205/2017 l'adozione dei coefficienti delle tabelle 2, 3°, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 del citato regolamento, relativi alle tariffe non domestiche, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 relativi alle tariffe domestiche;
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 14

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui ai successivi art. 30 e 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 16

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Sono altresì comprese e devono essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti per più di sei mesi l'anno nell'utenza (es. parenti, amici, colf, badanti etc.).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non verrà considerata ai fini della determinazione della tariffa, limitatamente al periodo di assenza, comunque non inferiore a sei mesi, a condizione che la stessa assenza sia dichiarata e adeguatamente documentata. Nei casi di attività lavorativa o di studio sarà necessario presentare rispettivamente contratto di lavoro e contratto di locazione registrato. Le variazioni decorrono dalla data di presentazione della denuncia.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli immobili a disposizione, il tributo è ridotto del 30 % calcolato sia sulla quota fissa (superficie in mq) che sulla quota variabile (nucleo familiare) previa

presentazione di dichiarazione da parte del soggetto passivo.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Qualora non sia disponibile il numero dei componenti il nucleo familiare, lo stesso è stabilito convenzionalmente in due componenti.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione del ruolo Tari per l'anno di riferimento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nei casi di più categorie nel medesimo locale in cui non sia possibile distinguere la porzione di

superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

5. Per le attività agrituristiche si fa riferimento alla seguente classificazione:

- a) Agriturismo con alloggi e ristorazione – Categoria 5 (Alberghi con ristorante)
- b) Agriturismo e case vacanze solo con alloggi – Categoria 6 (Alberghi senza ristorante)
- c) Agriturismo solo con ristorazione – Categoria 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie)

6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è di regola costituita da quella calpestabile di locali e di aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Il Comune può, tuttavia, considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nelle unità immobiliari di civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART. 19

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, etc.) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI

ART. 20

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico (es. area mercatale, banchi di vendita, Fastfood mobili, etc).

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica esercitata, aumentata del 50% e calcolata in base alla superficie denunciata a fini TOSAP dal richiedente.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Al tributo giornaliero si applicano, previa richiesta e sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per le altre categorie di utenti non domestici.
6. L'Ufficio Tributi verifica i presupposti di tassabilità e introita il corrispettivo della TARI giornaliera per la gestione dei rifiuti al momento della richiesta di occupazione di suolo pubblico (TOSAP).
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 22

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

ART. 23

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
2. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:
 - a) 30% per abitazioni con unico occupante;
 - b) 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, inferiore a sei mesi l'anno;
 - c) 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d) 30% per locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - e) 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo stagionale o altro uso limitato e discontinuo.

Le riduzioni contenute nel presente articolo vengono applicate in sede di primo calcolo della tariffa.

ART. 24

RIDUZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione della tariffa dovuta in misura proporzionale alla riduzione dei costi sostenuti dall'Ente nell'anno precedente relativi alla frazione umida del rifiuto. Le attività di controllo che riscontreranno il mancato e regolare compostaggio porteranno alla interruzione del beneficio ed alle relative sanzioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano alle utenze non domestiche relative alle seguenti tipologie:
 - Case di cura e riposo;
 - Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, pub e birrerie;

- Bar, caffè e pasticcerie;

- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;

- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

3. A seguito dell'introduzione di sistemi di misurazione puntuale, l'agevolazione indicata nei precedenti commi sarà calcolata in riduzione al tributo previsto per la singola utenza.

ART. 25

RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione del tributo pari al 50% da applicarsi al tributo previsto per la singola utenza.
2. Le riduzioni contenute nel presente articolo vengono applicate in riduzione al tributo previsto per la singola utenza.

ART. 26

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E AREE ESPOSITIVE E AREE ESPOSITIVE COMMERCIALI

1. I locali e le aree, o parti di esse, in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati, e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta al 50%, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
3. In presenza di locali adibiti a vendita superiori a 200 mq ed aree espositive l'intera superficie tassabile è ridotta al 50%, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione comprovante la superficie e la destinazione dei locali;
4. In assenza di richiesta o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

ART. 27

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA' FORMATIVE E CULTURALI

1. Per i locali e le aree destinate ad attività formative e culturali è prevista una riduzione del 50% a seguito di istanza presentata dall'interessato, corredata da idonea documentazione comprovante la superficie e la destinazione dei locali;
2. Per i locali e le aree strumentali all'esercizio di attività commerciali di promozione della cultura sul territorio comunale è prevista una riduzione del 50%, a seguito di istanza presentata dall'interessato, corredata da idonea documentazione comprovante la superficie e la destinazione dei locali;
3. In assenza di richiesta non potrà essere applicato alcun abbattimento.

ART. 28

ULTERIORI RIDUZIONI ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. E' prevista l'esenzione dalla tassa per le unità abitative di soggetti residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo essersi stabilmente trasferite in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)-Case di riposo o Istituti sanitari, a condizione che siano non locate o comunque non utilizzate.
2. E' prevista la riduzione della tassa, sia nella quota fissa che nella quota variabile del tributo, rispetto a quella prevista per la rispettiva categoria di appartenenza determinata ai sensi dell'art. 18, per le seguenti attività come accanto indicato:
 - a) Agriturismo con alloggi e ristorazione – Riduzione 30%
 - b) Agriturismo solo con alloggi – Riduzione 30%
 - c) Agriturismo solo con ristorazione – Riduzione 75%
3. L'utente che ha diritto a dette esenzioni ed agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
4. Le riduzioni sono applicate a congruaggio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.
5. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, da introdurre ed applicare nelle modalità di legge.

ART. 29

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 50% dell'intera tariffa.

ART. 30

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe per i residenti nel territorio comunale e per gli iscritti A.I.R.E.

I soggetti passivi non residenti sono tenuti a dichiarare, il modificarsi del nucleo familiare tempestivamente.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 31

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2).

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di

immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale oltre alla composizione del nucleo familiare);

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'Ufficio Tributi, oppure può essere inoltrata allo stesso:

a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)

b) via fax

c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 32

POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. L'ente comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici o a gestori di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni

Le risultanze della verifica hanno valore di dichiarazione per le annualità successive sino a variazioni intervenute.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 33

ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.
4. L'ente non procede ad accertamento del tributo dovuto qualora l'importo netto risulti inferiore a euro 12,00 per anno.
5. L'ufficio competente per tutti gli atti relativi all'istituto della mediazione è il servizio tributi. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti

ART. 34

CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

ART. 35

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del

tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32 comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di 100 euro. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa o per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

ART.36

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate e agli accertamenti definitivi, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale. L'invito di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge n. 212/2000 e dalla deliberazione ARERA 444/2019, tenuto conto dei termini di entrata in vigore.

2. Il Comune con la delibera di determinazione delle tariffe TARI, stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

3. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite bollettino postale o modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero con altri sistemi di pagamento messi a disposizione e pubblicizzati con idonei mezzi;

4. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, si procede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora come previsto per legge.

5. In alternativa, il Comune procedere alle attività di riscossione del tributo TARI tramite il gestore della riscossione "Agenzia Entrate Riscossione" secondo le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta dall'ente in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 13 del 31/07/2017 e successive intervenute.

ART.37

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura per legge prevista.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 38

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla legge.
2. Il Comune provvede al rimborso entro centottanta giorni dalla data della richiesta. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale.
3. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma annua, comprensiva degli interessi, sia inferiore ad € 12,00.
4. Il contribuente può richiedere, mediante presentazione di apposita istanza, la compensazione tra le somme precedenti o successive dovute a titolo di tributo TARI e quelle a suo credito. La compensazione può essere richiesta anche per periodi d'imposta diversi.
5. In caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno nell'ammontare complessivo della tariffa, il Comune provvederà autonomamente ad integrare o ridurre l'importo dovuto dai contribuenti, applicandolo nella prima rata della successiva annualità. Ove non possibile, si procederà ad emettere successivo avviso di pagamento a conguaglio in unica rata o ad effettuare il rimborso delle somme versate in eccedenza dal contribuente.
6. Qualora, a consuntivo di annualità precedenti, risultasse una copertura dei costi del servizio rifiuti, ottenuta attraverso la tariffa, inferiore o superiore al 100%, le differenze saranno applicate al piano finanziario dell'esercizio successivo, a compensazione di eventuali scostamenti positivi o negativi.

ART. 39

IMPORTI MINIMI E ARROTONDAMENTI

1. Non è dovuto il versamento del tributo qualora l'importo annuale è inferiore ad € 12,00.
Ai fini della determinazione dell'importo minimo per l'emissione di atti di accertamento si fa riferimento al vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Il pagamento della TARI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 40

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1.** Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 41

RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 42

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

ART. 43

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020. Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000.

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE A BOTRUGNO

Utenze non domestiche	
1 NDA	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 NDB	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, aree comm. scoperte
3	Stabilimenti balneari
4 NDC	Esposizioni, autosaloni, cinema
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7 NDD	Case di cura e riposo
8 NDE	Uffici, agenzie, studi professionali
9 NDF	Banche ed istituti di credito, Servizi postali
10 NDG	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11 NDH	Edicole, farmacie tabaccai, plurilicenze
12 NDL	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico ,fabbro, elettricista, parrucchiere
13 NDM	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15 NDN	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16 NDP	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17 NDQ	Bar, caffè pasticcerie
18 NDR	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e /o miste
20 NDS	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club + sale giochi

**CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA
TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE E A QUELLE NON DOMESTICHE**

Allo scopo di attribuire alle utenze domestiche e a quelle non domestiche i costi relativi alla parte fissa e a quella variabile della tariffa in base a criteri razionali, che comunque garantiscano un'agevolazione per le utenze domestiche, si applica il seguente metodo.

In relazione alla parte fissa, essa è stata divisa in proporzione ai metri quadrati complessivi delle utenze domestiche e di quelle non domestiche presenti nel territorio comunale.

La parte variabile, invece, riguarda la differente produzione complessiva di rifiuti.

In mancanza di dati disaggregati fra utenze domestiche e non domestiche sull'effettiva produzione di rifiuti, si è seguito un procedimento induttivo. Partendo dal dato ufficiale della produzione complessiva di rifiuti nel 2013, si è calcolato il potenziale quantitativo di rifiuti prodotto dalle utenze non domestiche tenendo presente i mq pertinenti e il 45% della percentuale (23.32) di raccolta differenziata risultante dall'anno 2013 in capo alle utenze non domestiche. La ripartizione tra non domestiche e domestiche così ottenuta (10,41% e 89,59 %) è stata applicata nella formula di calcolo delle tariffe non domestiche e domestiche, tenendo conto anche dei coefficienti di produzione di rifiuti di ogni categoria.

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = Numero di componenti del nucleo familiare.

S = Superficie dell'abitazione (m²).

Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf/Sa Stot(n) * Ka(n)$$

dove:

Ctuf= Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Stot(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la

singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b del DPR 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.

CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (K_b) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TVd = Quv * Kb(n) * Cu}$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (K_b) (DPR158/99).

$$\mathbf{Quv = Qtot/Sn N(n) * Kb(n)}$$

dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti.

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

$K_b(n)$ = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2 del DPR158/99.

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione K_c (DPR 158/99) secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)}$$

dove:

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il

coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$$Q_{apf} = C_{tapf} / S_{ap} \text{ Stot}(ap) * Kc(ap)$$

dove:

C_{tapf} = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$\text{Stot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

$Kc(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b del DPR 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) (DPR 158/99) secondo la seguente espressione:

$$TV_{nd}(ap, S_{ap}) = C_u * S_{ap}(ap) * Kd(ap)$$

dove:

$TV_{nd}(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

C_u = Costo unitario(€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

$Kd(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b del DPR 158/99 sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.

Tabella 4b - Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.